

Codice A1706B

D.D. 11 febbraio 2021, n. 121

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1. "Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo" - Bando 1/2016 approvato con D.D. n. 475 del 23.6.2016. Domanda di sostegno n. 20201062914 - beneficiario Ente Regionale per l'addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura (ERAPRA). Dichiarazione di decadenza totale dal contributo e d**



**ATTO DD 121/A1706B/2021**

**DEL 11/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura**

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1. "Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo" - Bando 1/2016 approvato con D.D. n. 475 del 23.6.2016. Domanda di sostegno n. 20201062914 – beneficiario Ente Regionale per l'addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura (ERAPRA).  
Dichiarazione di decadenza totale dal contributo e disposizioni conseguenti.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 475 del 23.06.2016 del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura, competente per materia, è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1 "Attività dimostrative e di Informazione in campo agricolo" del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte;
- il bando in questione era finalizzato, in particolare, al finanziamento di azioni di informazione e attività dimostrative riguardanti l'agricoltura e il comparto agroalimentare, e prevedeva il sostegno a due tipologie di iniziative formative, articolate in progetti informativi, ovvero:
  - o attività di "sportello informativo"
  - o attività divulgative.
- in data 30.09.2016, l'Ente Regionale per l'addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura di seguito denominato "ERAPRA", presentava domanda di sostegno (domanda n. 20201062914 – Prot. 31991 - SIAP) per la realizzazione di un progetto informativo, articolato in azioni di informazione (sportelli informativi) e divulgazione, per cui richiedeva un contributo complessivo pari ad euro 1.999.900,00;
- successivamente alla presentazione della domanda, nell'autunno 2016, lo stesso Ente si avvaleva della facoltà, prevista dal bando, di dare avvio alle attività informative e divulgative prima della formale ammissione a finanziamento del progetto, cd, "Avvio anticipato";
- relativamente alle attività di "sportello informativo", il bando prevedeva, al Paragrafo 6.9,

l'erogazione di un contributo correlato alla spesa giornaliera per 8 ore di apertura di € 150,00, entro il limite del numero di giornate di apertura autorizzate nell'ambito del progetto informativo finanziato.

- il bando prevedeva, altresì, che l'attività degli sportelli dovesse essere comprovata mediante uno specifico applicativo informatico predisposto dalla Regione e cioè il “registro telematico” che doveva “registrare, di norma in tempo reale, i contatti effettuati” (Paragrafo 6.5). Nel periodo intercorrente tra l'avvio delle attività ed il 1 agosto 2017, data in cui la Regione mise a disposizione l'applicativo in questione, i beneficiari erano comunque tenuti a compilare un registro cartaceo attestante le attività svolte, utilizzando un “format” predisposto dagli uffici regionali;
- in particolare, i registri, cartacei ed informatici, dovevano riportare, per ciascuno sportello e per ciascun giorno di apertura, nome e cognome dello sportellista, nome e cognome dell'utente, tipologia di utente, codice fiscale, ora del contatto, modalità del contatto, orientamento tecnico economico aziendale ed infine un breve riassunto dell'attività informativa richiesta ed erogata;
- con Nota Prot. 22092 del 5 giugno 2017, la liquidazione del contributo veniva parametrata al numero di utenti giornalieri; in sostanza, si stabiliva che il contributo massimo giornaliero di 150,00 euro spettasse solo qualora lo sportello informativo avesse raggiunto, in media, almeno otto utenti (“contatti”) al giorno nell'intero periodo di apertura, invece, il contributo sarebbe stato riparametrato proporzionalmente se gli utenti fossero stati di meno.
- la medesima previsione era ribadita nell'ambito del verbale di ammissione a finanziamento preliminare alla D.D. n. 857 del 25.8.2017, con cui veniva quantificato, tra gli altri, il contributo concesso al beneficiario ERAPRA, determinato in complessivi 1.853.750,80 euro, di cui euro 1.114.950,00 risultavano destinati all'attività di 41 sportelli informativi autorizzati e attivi sul territorio regionale;
- in data 14.12.2017, ERAPRA presentava domanda di acconto del contributo (Domanda n. 20201062914 - AC - 01 - Prot. SIAP 259370) per euro 746.383,32, riconosciuto (con Verbale di istruttoria Prot. Siap 174145 del 21.11.2018) poi nella misura di euro 500.922,75 a seguito dell'istruttoria regionale, comunicata al beneficiario con Nota Prot. Siap 174146 del 21.11.2018, somma corrisposta al beneficiario con Decreto. n. 9 del 29.11.2018 n. mandato 810012 del 30.11.2018 dall'Organismo pagatore regionale (Arpea);
- in data 29.04.2019 (Domanda n. 20201062914 - SL-01 Prot. SIAP 86470) ERAPRA presentava domanda di saldo del contributo per complessivi euro 912.521,26, allegando tra l'altro, a rendicontazione delle attività di sportello informativo, una dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 recante, per ciascuno dei 30 sportelli per i quali l'Ente richiedeva il saldo, le ore di apertura ed il numero dei contatti validi registrati.

Dato atto che:

- facendo seguito a quanto emerso nell'ambito dell'istruttoria della domanda di saldo di cui sopra, il Settore competente, con Nota Prot. n. 31994 del 30.12.2019, ha comunicato a ERAPRA l'avvio del procedimento per dichiarare la decadenza totale dal contributo concesso nell'ambito del bando de quo;
- tale comunicazione trova fondamento nella contestazione di una serie di anomalie riscontrate nei registri cartacei afferenti alcuni sportelli informativi attivati da ERAPRA, ritenute tali da inficiare la genuinità dei dati riportati negli stessi e da indicare conseguentemente la non veridicità del numero totale dei contatti validi registrati riportati nelle rispettive dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- a seguito di tale comunicazione, ERAPRA, presa visione degli atti del procedimento, ha presentato al Settore competente le proprie controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990 al Prot. N. 728 del 16.01.2020).

In merito alle controdeduzioni presentate da ERAPRA, si specifica quanto segue.

Il deducente rileva, in premessa, l'esiguità del numero dei contatti contestati, che rappresenterebbero, a suo dire, una percentuale di "errore umano fisiologico". Si sofferma, poi, sulla tempistica occorsa a Regione Piemonte per esaminare la documentazione e rinvenire tali "errori", tempistica pari, asseritamente, a "due anni", sostenendo che ERAPRA, dovendo procedere alla rendicontazione delle attività entro termini stabiliti e non avendo, quindi, una simile disponibilità di tempo, aveva prolungato fino all'ottobre 2018 l'attività degli sportelli informativi proprio nella consapevolezza della possibilità di "errori" di registrazione.

Sostiene, inoltre, che ERAPRA non aveva motivo di rendere false dichiarazioni, essendo il numero totale dei contatti registrati, detratti quelli contestati, abbondantemente sufficiente ad assicurare al beneficiario la percezione dell'intero contributo per entrambi gli sportelli informativi i cui contatti sono oggetto di contestazione.

Questa argomentazione, indubbiamente suggestiva per i profili sostanziali che invoca, è in realtà priva di pregio. Il procedimento avviato nei confronti del deducente non muove da meri "errori" riscontrati nella rendicontazione dei contatti. Non possono ascrivere a semplici "errori" le duplicazioni di contatti riscontrate, né, tantomeno, le decine di pagine di registro che paiono fotoriprodotte e che sembrano utilizzate tout court a copertura di giornate di "apertura" diverse, sia pure con l'indicazione di tematiche informative diverse.

Il procedimento che va a conclusione si fonda, invece, su ben altro presupposto, ovvero che alcuni dei registri cartacei presentati presentano macroscopiche anomalie (...) tali da inficiare la genuinità dei dati riportati negli stessi ed indicare conseguentemente la non veridicità del numero totale dei contatti validi registrati riportati nelle relative dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 allegate alla domanda di saldo.

A detta del deducente, le duplicazioni di contatti riscontrate in entrambi gli sportelli informativi sarebbero la conseguenza di una scelta organizzativa interna di sportelli caratterizzati da "aziende professionali che necessitano di un apporto regolare di informazioni". In un approccio proattivo, per entrambi gli sportelli era infatti stata messa in atto un'azione informativa attiva da parte degli sportellisti nei confronti dell'utenza più consolidata, che veniva sistematicamente ricontattata per fornire gli opportuni aggiornamenti.

Questo metodo organizzativo, che per lo sportello di Nizza Monferrato avrebbe comportato l'utilizzo di liste alfabetiche di contatti, periodicamente ripetute nelle diverse giornate, non spiega l'assiduità di alcuni utenti inclusi nei c.d. "blocchi di utenti" nei primi tre – quattro mesi di apertura degli sportelli (e di registrazione cartacea della relativa attività), assiduità eccezionale se confrontata alla frequenza degli stessi nei mesi successivi.

Ad esempio:

- per lo sportello informativo di Alba, relativamente ai "blocchi di utenti" contestati:
  - o BOCCHINO Vittorio – accede allo sportello 2 volte (18.10.2016 e 28.1.2017); nei 20 mesi successivi non accede più allo sportello; così anche ZAVATTARO Fabio Claudio;
  - o BRUSCO Riccardo - accede allo sportello 2 volte (14.10.2016 e 5.1.2017); nei 20 mesi successivi non accede più allo sportello;
  - o COLONNA Ilario - accede allo sportello 2 volte (2.11.2016 e 31.1.2017); nei 20 mesi successivi non accede più allo sportello; così anche CERRUTI Simone;
- per lo sportello informativo di Nizza Monferrato, relativamente ai "blocchi di utenti" contestati:
  - o LANERO Carlo – accede allo sportello 4 volte (29.12.2016, 12.01.2017, 13.02.2017, 23.02.2017) tra dicembre 2016 e febbraio 2017; nei 19 mesi successivi effettua solo 1 ulteriore accesso; così anche BARIGONE Mauro, MORETTI Federica, GHIAZZA Barbara, mentre CANDELO Nicoletta nello stesso periodo accede solo 2 ulteriori volte al medesimo sportello;
  - o LOVISI Domenica – accede allo sportello 4 volte (29.12.2016, 12.01.2017, 13.02.2017, 23.02.2017) tra dicembre 2016 e febbraio 2017; nei 19 mesi successivi non accede più allo sportello.
  - o MANERA Giovanni – accede allo sportello 4 volte (15.12.2016, 5.1.2017, 30.1.2017, 6.2.2017)

tra dicembre 2016 e febbraio 2017; nei 19 mesi successivi effettua solo 1 ulteriore accesso;

- OLIVERO Franco – accede allo sportello 4 volte (6.12.2016, 4.1.2017, 03.02.2017 e 17.02.2017) tra dicembre 2016 e febbraio 2017; nei 19 mesi successivi effettua solo 2 ulteriori accessi.

Qualora le duplicazioni di contatti contestate fossero realmente il frutto di una metodicità di contatto attivo dei medesimi utenti, risulta difficile comprendere per quale ragione molti di questi, più volte contattati nei primi mesi di attività, siano poi stati dimenticati nel prosieguo.

Peraltro, per lo sportello di Nizza Monferrato, l'approccio che ha visto replicare "Blocchi di utenti che periodicamente si ripresentano allo sportello nella medesima sequenza, utilizzando pagine del registro parzialmente precompilate e fotoriprodotte", in molti casi in rigoroso ordine alfabetico, risulta difficilmente riconducibile, come asserito, all'utilizzo di "liste di utenti da ricontattare periodicamente": la modalità di contatto non era, infatti, solo telefonica e molti utenti, da registro, si presentavano periodicamente allo sportello insieme allo stesso gruppo di utenti contattati telefonicamente.

Prima di replicare agli ulteriori rilievi ERAPRA, occorre premettere alcune considerazioni in merito al metodo utilizzato dal deducente per la registrazione dei contatti informativi relativamente allo sportello informativo di Alba. Il bando prevedeva che l'attività degli sportelli dovesse essere comprovata mediante uno specifico applicativo informatico predisposto dalla Regione e cioè il "registro telematico" che doveva "registrare, di norma in tempo reale, i contatti effettuati" (Paragrafo 6.5). Nel periodo intercorrente tra l'avvio delle attività (ottobre 2016) ed il 1 agosto 2017, data in cui la Regione mise a disposizione l'applicativo in questione, i beneficiari erano comunque tenuti a compilare un registro cartaceo attestante le attività svolte, utilizzando un "format" predisposto dagli uffici regionali.

Per lo sportello informativo di Alba, ERAPRA ha invece omesso di adottare il format regionale, utilizzando, in suo luogo, un'agenda di cui ha fornito copia per le pagine relative alle giornate "erroneamente trascritte" (si precisa che, per le contestazioni riferite ai mesi giugno e luglio 2017, il deducente ha asserito di aver utilizzato "un'agenda telematica del 2016" di cui non si rinvenivano invece tracce nella documentazione prodotta).

Tale opzione organizzativa, oltre a determinare notevolissimi "errori" di trascrizione sui format prescritti, che hanno ulteriormente complicato l'istruttoria regionale, non si pone in linea con le previsioni del Bando, né assolve alle finalità di documentazione dell'attività ivi rappresentate.

Nello spirito del Bando, infatti, il registro doveva essere compilato "di norma" in tempo reale (o, al più, a fine giornata di apertura) proprio per dare puntuale e tempestivo riscontro dell'attività informativa svolta. Ciò, in un contesto in cui, peraltro, non era ancora stato introdotto il parametro degli utenti minimi giornalieri ai fini del computo del contributo, che ha reso successivamente indispensabile la trasmissione dei registri così formati a Regione Piemonte.

Moltissime pagine delle agende prodotte dal deducente a riscontro delle irregolarità riscontrate non riportano, invece, le informazioni minime prescritte. Mancano, in particolare, oltre ai dati più formali (codici fiscali/CUAA, ora del contatto), le modalità del contatto e, soprattutto, le tematiche informative affrontate con tutti o parte degli utenti interessati.

Per lo sportello in questione, il deducente ha prodotto ben 52 pagine di agenda. *Una sola* di queste (24/25 dicembre 2016) risulta compilata oltre che con il nominativo dell'utente anche con un minimo riferimento all'attività informativa svolta per tutti i contatti "registrati". In tutte le altre pagine (56) non vi è invece la benchè minima indicazione a tale riguardo, se non occasionalmente e in maniera del tutto parziale e incompleta (si vedano le pagine di agenda prodotte relative ai giorni 26/27.12.2016, 7.1.2017, 1.6.2017, 2.6.2017, 3.6.2017, 5.6.2017, 6.6.2017, 9.6.2017, 10.6.2017, 12.6.2017, 17.6.2017, 19.6.2017, 20.6.2017, 23.6.2017, 24.6.2017, 26.6.2017, 1.7.2017, 3.7.2017, 4.7.2017, 15 o 16 giugno 2017, 17.7.2017, 18.7.2017, 21.7.2017, 22.7.2017, 24.7.2017, 29.7.2017, 31.7.2017, 7.7.2017, 8.7.2017, 5.7.2017, 6.7.2017, 10.7.2017, 11.7.2017, 12.7.2017, 7.10.2016, 8.10.2016, 18.1.2017, 19.1.2017, 17.10.2016, 18.10.2016, 28.1.2017, 14.10.2016, 15.10.2016, 4.1.2017, 5.1.2017, 2.11.2016, 3.11.2016, 30.1.2017, 31.1.2017, 2.1.2017, 3.1.2017).

Non si vede come tale "brogliaccio", certamente utilizzato da ERAPRA nel periodo ottobre 2016 –

luglio 2017 e non immediatamente trasfuso sulla modulistica opportuna, abbia potuto consentire una corretta e puntuale individuazione delle attività informative svolte, il cui contenuto, per quanto sopra osservato, era peraltro fondamentale ai fini dell'erogazione del contributo.

La quantità di "errori di trascrizione" rilevati (registrazione di contatti in giorni festivi, doppie aperture, inversioni di date, bianchettature degli anni di riferimento) e l'utilizzo continuativo di tale metodo, dimostrato dalla documentazione prodotta, fa presumere, peraltro, una trascrizione frettolosa e tardiva, effettuata solo in occasione della prima richiesta regionale di trasmissione ufficiale dei registri (settembre 2017). E' difficile immaginare come, trascorsi molti mesi dalla realizzazione delle attività informative, sia stato possibile ricostruire, in mancanza di qualsiasi "appunto", le tematiche informative singolarmente affrontate.

E' di tutta evidenza come la natura, la qualità e la quantità delle anomalie contestate, oltre ad indicare la non veridicità di quanto dichiarato dal deducente, siano talmente gravi da eliminare qualsivoglia presunzione che i registri, gli interi registri, così compilati possano validamente fungere da mezzo di prova dell'attività realizzata, non solo per quanto riguarda i "contatti" effettivamente raggiunti, ma anche con riferimento all'apertura stessa degli sportelli nelle giornate "coperte" in maniera anomala. L'incidenza di tali anomalie, peraltro, cambia in maniera significativa se invece di rapportarle al totale dei contatti raggiunti dal complesso degli sportelli informativi in quasi due anni di attività, le si rapporta all'operatività del singolo sportello. Solo per lo sportello informativo di Nizza Monferrato, che ha registrato in totale 2868 contatti, quelli "contestati", elencati peraltro a titolo esemplificativo, ammontano a 264, pari a poco meno del dieci per cento del totale. Una percentuale che non può certo definirsi di "errore fisiologico".

Non si vede con quale aprioristica fede l'Amministrazione, nel corso di un'ipotetica istruttoria che tenesse conto di tale argomentazione, potrebbe, ed esempio, stralciare decine di pagine di un registro che paiono con tutta evidenza fotocopiate, per passare poi all'esame istruttorio delle restanti giornate di apertura e dei contatti così registrati.

Sotto questo profilo, non risponde al vero l'affermazione del deducente per cui l'Amministrazione non avrebbe confutato la "validità" dei contatti oggetto di contestazione, così come definita dalla D.D. n. 1157 del 20.11.2018, ma soltanto la loro "attribuzione a giornate non rendicontabili". Come rilevato, la presenza delle anomalie in questione mina l'attendibilità degli interi registri così compilati e della stessa apertura del medesimo, non solo nelle giornate cui si riferiscono le stesse, e ciò, quindi, senza alcun riconoscimento implicito della validità dei contatti non contestati.

Ancora nel merito delle osservazioni di ERAPRA, vanno inoltre chiariti i tempi istruttori intercorsi.

ERAPRA ha presentato domanda di saldo del contributo il 29.4.2019. A partire da quella data, gli Uffici regionali hanno provveduto alla relativa istruttoria che, relativamente ai registri, cartacei e informatizzati, afferenti agli sportelli informativi, doveva anzitutto accertare la "validità" dei contatti ivi documentati, ovvero l'ammissibilità a finanziamento di ciascun contatto in ragione delle tematiche informative coinvolte, ai fini dei conteggi utili al calcolo del contributo effettivamente dovuto (come da D.D. n. 1157 del 20.11.2018).

I verbali amministrativi dei controlli effettuati sui registri del deducente, cui lo stesso ha avuto accesso, sono datati, rispettivamente, al 30.10.2019 ed al 5.11.2019. Non risponde pertanto al vero che l'istruttoria sia durata "2 anni", come affermato da ERAPRA. E' invece vero che la medesima istruttoria avrebbe avuto minore durata qualora, nel suo svolgimento, non fossero state riscontrate le anomalie in questione.

Peraltro, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste a corredo della rendicontazione dell'attività di ciascuno sportello informativo, tra le quali quelle la cui veridicità è oggetto di contestazione, sono state sottoscritte all'atto della presentazione della domanda di saldo del contributo, ovvero ad oltre due anni e mezzo dall'avvio dell'attività degli sportelli informativi nonché dalla realizzazione delle irregolarità riscontrate. Lungo periodo di tempo in cui i registri erano a mano del deducente, che ben avrebbe potuto effettuare gli opportuni controlli, finalizzati a

dichiarare un numero di “contatti validi registrati” veritiero. In merito, va ricordato che lo stesso responsabile del procedimento, già nel giugno 2018, aveva sollecitato ad ERAPRA un controllo dei registri funzionale all’esposizione dei soli contatti “validi” nei termini di cui sopra, dando al deducente la possibilità di ripresentare i registri con le opportune “barrature”. Controllo che non ha evidentemente sortito effetto quanto agli “errori” tralasciati.

Alla luce di quanto sin qui esposto e per le contestazioni già espresse, le osservazioni di ERAPRA non appaiono, a parere del Settore competente, scalfire le motivazioni a fondamento del provvedimento di decadenza dal contributo avviato con comunicazione Prot. 31994 del 30.12.2019 dovendosi quindi ritenere detto Ente decaduto totalmente dal contributo, ai sensi del Paragrafo 15 del Bando, per aver fornito dichiarazioni non veritiere in merito al numero di contatti validi registrati, nonchè per essere venuto meno ad uno degli impegni essenziali previsti dal Paragrafo 6.10.1 del Bando, quello cioè di debitamente “*compilare la documentazione prevista nelle modalità stabilite*”. Ai sensi del Paragrafo 6.5 n. 1) infatti “*il registro deve registrare di norma in tempo reale i contatti effettuati*” ed “*il registro ed il riepilogo devono essere debitamente compilati ed aggiornati e tenuti a disposizione per i previsti controlli*”.

Conseguentemente, si ritiene di non accogliere le controdeduzioni e le relative integrazioni presentate dall’“Ente Regionale per l’addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura – ERAPRA Piemonte” e si conferma la decadenza totale dal contributo concesso.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione". visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa e che sono parte sostanziale del presente dispositivo e si intendono di seguito integralmente riprodotte:

- di disporre e dichiarare, per i presupposti previsti dal Bando al Paragrafo 15, la decadenza totale del contributo provvisoriamente concesso nei confronti dell’“Ente Regionale per l’addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura – ERAPRA Piemonte .”
- di dichiarare quindi sussistenti i presupposti per la restituzione del pagamento a titolo di acconto del contributo di €. 500.922,75;
- di dare mandato ad Arpea di attivare le procedure necessarie al recupero del contributo pagato a titolo di acconto in attuazione della sopra citata Determinazione Dirigenziale;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta

notificazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione, ove si intenda far valere una posizione di interesse legittimo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario competente entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile, ove si intenda azionare un diritto soggettivo.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per  
l'agricoltura)

Firmato digitalmente da Elena Russo